

Estratto da: Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 17-8-1984, n. 226, legge 4 agosto 1984, n. 464.

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico (*) della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.

Art. 2.

POTERI DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1.

Art. 3.

SANZIONI

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI - ALTISSIMO - MARTINAZZOLI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI

(*) Il Servizio geologico è attualmente parte integrante del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in base al D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008.